

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 11 - numero 2174 di lunedì 25 maggio 2009

L'Autorita' di vigilanza, il DUVRI e i costi della sicurezza

Le indicazioni dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici in relazione alla stesura del DUVRI. I rischi interferenti, i casi in cui non occorre il documento, i costi della sicurezza e le problematiche rilevate.

Pubblicità

Il 19 e 20 marzo 2009 si è svolto a Firenze il seminario tecnico di aggiornamento al Decreto Legislativo 81/2008 "La gestione degli appalti pubblici: sicurezza e regolarità del lavoro" organizzato da ARPAT Toscana insieme con ARPA Piemonte, Regione Toscana e Regione Piemonte.

Nel corso delle due giornate si è parlato dei temi relativi al **Documento di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI)** e PuntoSicuro, dopo aver presentato gli atti del convegno, ha deciso di approfondire la conoscenza di quelli ritenuti più rilevanti per i nostri lettori.

---- L'articolo continua dopo la pubblicità ----

.

Nell'intervento "L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture: gli atti di regolazione", di Maurizio Ciccone viene presentata l'Autorità di vigilanza che vigila sui contratti pubblici al fine di garantire l'osservanza dei principi del codice unico D.Lgs. n.163/2006.

L'Autorità, "connotata da indipendenza funzionale, di giudizio, valutazione e autonomia organizzativa", con la "Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008: Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture. Predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e determinazione dei costi della sicurezza" ha dato diverse indicazioni relative alla stesura del DUVRI.

Riguardo a questo tema l'autore ricorda che il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza deve tener conto dei **rischi interferenti**:

- "derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
- immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata)".

Dunque la stazione appaltante "deve elencare i rischi interferenti e quindi fornire sia indicazioni di tipo operativo che gestionale su come superare le interferenze", ricordando che non devono invece essere riportati nel DUVRI "i rischi propri dell'attività delle singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi"; rischi per i quali resta immutato l'obbligo dell'appaltatore di redigere un apposito documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle idonee misure di prevenzione.

Un esempio dei casi per i quali **non occorre redigere** il DUVRI:

- "la fornitura senza installazione;
- i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della Stazione Appaltante, intendendo per "interno" tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stessa per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;
- i servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso la stazione appaltante".

Riguardo poi alla stima dei **costi della sicurezza** l'intervento di Ciccone dà diverse indicazioni.

Ad esempio ricorda che deve essere fatta un'analisi dettagliata per singole voci sulla base di prezzi o di indagini di mercato.

Riguardo ai costi da indicare l'intervento segnala infine anche alcune **criticità** rilevate:

- "risulta difficile quantificare in modo analitico i costi della sicurezza per la riduzione dei rischi da interferenze;
- molte stazioni appaltanti non riescono a redigere il DUVRI ex ante e pertanto non possono allegare tale documento a quelli di gara, come suggerito nella determinazione dell'Autorità;
- non appare chiaro a chi competono i costi aggiuntivi della sicurezza, derivanti da variazioni dell'appalto o da adeguamenti dinamici del DUVRI;
- le norme (e le relative indicazioni dell'Autorità) sono di difficile applicazione negli appalti di forniture e servizi banditi dalle centrali di committenza o da amministrazioni che effettuano acquisti centralizzati per sedi periferiche".

- "L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture: gli atti di regolazione", Maurizio Ciccone - Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (formato PDF, 21 kB);

Tiziano Menduto



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).

www.puntosicuro.it